



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

ILVA S.p.A. in A.S.
Trasmessa via PEC
ilva@ilvapec.com

e p.c. ISPRA - Servizio Interdipartimentale per
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle
attività ispettive
Trasmessa via PEC
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Taranto
Trasmessa via PEC
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

ARPA Puglia
Trasmessa via PEC
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ID 90/333:AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014 - Diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 67057 del 17/11/2016. - Omesse comunicazioni malfunzionamenti ai sensi del § 12.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Facendo seguito all'allegata nota n. 67057 del 17/11/2016., pervenuta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli esiti dei controlli effettuati sull'impianto in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella stessa e nei tempi ivi indicati.

Si rammenta, che il citato articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno".

Codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: Nota ISPRA prot. 67057 del 17/11/2016. (DVA 28007 del 18/11/2016).

ID Utente: 6751
ID Documento: DVA-D3-AIA-6751_2016-0060
Data stesura: 23/11/2016

✓ Resp. Sez.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3-AIA
Data: 23/11/2016

✓ Resp. Div.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3
Data: 23/11/2016

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM)
DGVA - Divisione IV - AIA
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

Copia

ARPA Puglia – Direzione Generale
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012, di Riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, per l' esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel Comune di Taranto. DPCM 14-03-14 (G.U. 8-5-14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 del 11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL.1 del 5 gennaio 2015, convertito dalla Legge 20 del 4 marzo 2015, nonché dal DL.191 del 04 dicembre 2015 convertito dalla Legge 13 del 01 febbraio 2016 e dal DL.98 del 9 giugno 2016 convertito dalla Legge 151 del 01 agosto 2016.

OGGETTO: Esito visita ispettiva straordinaria effettuata ai sensi dell' art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i in data 19 ottobre 2016 - Accertamento violazioni e proposta di diffida

Nella giornata del 19 ottobre 2016, è stata effettuata una visita ispettiva straordinaria da parte di ARPA Puglia presso il reparto cokeria area desolfurazione dello stabilimento siderurgico di ILVA Spa in AS di Taranto, a seguito della comunicazione ILVA DIR 504 del 18/10/16 relativa al disservizio sul fascio tubiero dei forni di combustione con conseguente fermata in data 15/10/16 del sistema di desolfurazione del gas di cokeria..

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Durante il sopralluogo del 19 ottobre 2016 personale ILVA, alla presenza del personale ARPA Puglia ha proceduto al prelievo manuale di un campione di gas di cokeria dal punto di prelievo a valle dell' impianto di desolfurazione successivamente analizzato presso il laboratorio di Taranto interno allo stabilimento.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all' analisi della documentazione raccolta presso l' installazione, alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore e all' interlocuzione con gli uffici di ARPA Puglia.

Con nota DIR 511/2016 del 20/10/2016 il gestore ha comunicato che il funzionamento dell' impianto di desolfurazione del gas di cokeria era stato ripristinato nella serata del giorno 19/10/2016 e con nota DIR 515/2016 del 21/10/2016 ha trasmesso gli esiti delle analisi richieste nel corso del sopralluogo, riscontrando sulla composizione del gas di cokeria estratto a valle dell' impianto di desolfurazione una concentrazione pari a 2,78 g H₂S/Nm³.

Con nota con prot. 63106 del 24/10/16 ARPA Puglia ha anche trasmesso le relazioni contenenti i dati prodotti dalla rete di monitoraggio della qualità dell' aria, dal sistema DOAS e dallo SME dello stabilimento ILVA, da cui risulta quanto segue:

- la fermata dell' impianto di desolfurazione del gas di cokeria ha avuto un effetto peggiorativo sulla composizione del gas COK, di cui alla prescrizione n. 45 del Decreto di riesame dell' AIA;



- i dati prodotti dallo SME della centrale Taranto Energia mostrano un possibile effetto peggiorativo della fermata dell'impianto di desolfurazione del gas COK sui fumi derivanti dalla combustione di tale gas per la produzione di energia elettrica, sia pure in misura tale da non evidenziare un superamento dei relativi limiti emissivi;
- i dati delle centraline di qualità dell'aria e dei sistemi DOAS della rete ILVA al perimetro dello stabilimento mostrano, anche, un possibile effetto peggiorativo di tale fermata sulla qualità dell'aria, sia pure tale da non comportare, anche in questo caso, un superamento dei limiti normativi previsti per l'SO₂.

Con ulteriore nota prot.64364 del 28/10/2016 ARPA Puglia ha rilevato che nel periodo intercorrente tra il 15/10/2016 e 19/10/2016 la composizione del gas di cokeria è risultata non conforme al limite di composizione di cui alla prescrizione n. 45 del Decreto di Riesame in riferimento.

Con nota DIR 515 ILVA ha ribadito che la prescrizione n.45 del decreto di riesame dell'AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 ha previsto il rispetto del limite di 500 mg/Nm³ per l'H₂S nel gas di cokeria solo durante il funzionamento dell'impianto di desolfurazione e che il campione analizzato è stato prelevato con l'impianto di desolfurazione fermo per emergenza dal 15/10/16 al 19/10/16, periodo nel quale non è prevista l'applicazione della suddetta prescrizione 45.

Con nota DIR 546 del 4/11/16 il gestore ha fornito riscontro alla nota ISPRA prot.61428 del 19/10/16 in merito al malfunzionamento del citato impianto di trattamento, con valutazioni quantitative delle emissioni complessive connesse al periodo di osservazione, nonché evidenza delle prime attività, finalizzate a prevenire il ripetersi degli eventi medesimi.

Dall'analisi della documentazione trasmessa, emerge un ritardo della comunicazione ILVA DIR 504 del 18/11/16 in relazione al malfunzionamento che ha avuto luogo in data 15/10/16, rispetto a quanto prescritto al § 12.6 "controllo di impianti ed apparecchiature" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al D.M.194 del 13/07/2016 con avviso su G.U. 174 del 27-07-2016, ove viene indicato esplicitamente che *"eventuali malfunzionamenti che possano compromettere la performance ambientale devono essere comunicati immediatamente all'Autorità competente ed all'Autorità di controllo."* Inoltre è necessario segnalare che tale obbligo di repentina comunicazione era già cogente al § 8.5 nel precedente PMC allegato al primo decreto di AIA risalente all'anno 2011 e che il nuovo PMC emanato con D.M.194 del 13/07/2016 prevede sei mesi per la piena attuazione in relazione alla implementazione di nuove attività di monitoraggio e controllo, confermando la cogenza dei tempi di comunicazioni pre-esistenti che sono state in questi due casi disattese.

Si ravvisa inoltre che la mancata osservanza dell'iter di comunicazione da parte del gestore degli eventi accidentali percepibili all'esterno era stato già richiesto sia da ARPA Puglia con proprie note prot.30238 del 27/05/2014 e prot.21151 del 05/04/2016 sia dalla Prefettura di Taranto con prot.16831 del 15/04/2016.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguente prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) inosservanza della prescrizione indicata al § 12.6 del PMC allegato al D.M.194 del 13/07/2016 emanato ai sensi dell'art.2 comma 7 del DPCM 14/03/14, per assenza di una comunicazione immediata all'Autorità Competente ed all'Autorità di controllo in relazione al malfunzionamento che ha avuto luogo in data 15/10/16 sul fascio tubiero dei forni di combustione e della conseguente fermata del sistema di desolfurazione del gas di cokeria, in quanto l'evento con potenziali ripercussioni all'esterno dello stabilimento è stato comunicato dal gestore soltanto in data 18/10/16 con nota DIR 504/2016.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro quindici giorni dalla data di ricezione della diffida e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari trasmetta all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo:

- a) una nota illustrante le misure adottate per evitare il ripetersi di tardive comunicazioni in caso di malfunzionamenti che possano compromettere la performance ambientale;



b) informativa delle azioni adottate sia come interventi di manutenzione preventiva che come procedure di controllo, per evitare il continuo susseguirsi di malfunzionamenti all'impianto desolfatore gas di cokeria.

Come già rappresentato con nota ISPRA 61428 del 19/10/16, permane l'esigenza per gli enti di controllo di acquisire da parte dell'Autorità Competente un parere in merito all'eventuale cogenza del limite di concentrazione di H₂S nel gas di cokeria (500 mg/Nm³), previsto della prescrizione 45 del decreto di riesame, anche nei periodi di fuori servizio dei presidi ambientali, periodi non esplicitamente esclusi dal testo attuale.

In tal senso si ritiene che potrebbe essere utilmente richiesto al gestore uno studio di misure di mitigazione tecniche e gestionali tali da garantire il rispetto del limite di 500 mg/Nm³ per l'H₂S nel gas di cokeria anche durante eventuali malfunzionamenti del desolfatore, con l'eventuale valutazione di fattibilità di una misura in continuo di H₂S ad integrazione/sostituzione della caratterizzazione chimica del gas coke a valle dell'impianto di desolfazione con frequenza trimestrale.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1) non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento).

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del DLgs.152/06, come modificato dal Dlgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n.689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate al sopracitato punto 1.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

**SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini
Firma digitale